

STATUTO

E' costituita una società a responsabilità limitata - "IN HOUSE PROVIDING"
- denominata: "GESIN - GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI - S.R.L." siglabile
"GESIN S.R.L."

Articolo 2

Sede sociale e domicilio

La società ha sede nel Comune di Venaria Reale (TO).

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

E' facoltà dell'Organo amministrativo istituire filiali, succursali ed unità locali operative.

L'istituzione di sedi secondarie ed il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso spettano all'assemblea dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ad essi funzionali e l'autoproduzione di servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

A tal fine la società potrà svolgere le seguenti attività:

- la progettazione, la costruzione e/o la gestione di parcheggi e/o di aree per la sosta;

- la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture e impianti attinenti la mobilità urbana (veicolare, ciclabile e pedonale).

A tal fine la Società potrà svolgere gli studi e le ricerche attinenti all'ingegneria del traffico;

- la gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada;

- la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi ed infrastrutture per il trasporto pubblico;

- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti semaforici e tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale;

- la realizzazione, manutenzione e gestione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico;

- la realizzazione e manutenzione delle opere di arredo urbano di strutture attinenti la viabilità pubblica e privata

- la gestione dei servizi cimiteriali;

- la manutenzione degli edifici comunali e degli impianti ad essi afferenti;

- la gestione e manutenzione del verde pubblico;

- la manutenzione delle strade insistenti sul territorio comunale.

La Società potrà svolgere dette attività anche in concessione.

In via strumentale ed al fine dell'esercizio delle attività sopra indicate la Società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari ed immobiliari che la legge consente, fatta eccezione per l'acquisto e la cessione di partecipazioni in altre società, nell'ambito e nei limiti concessi dal regime del cosiddetto "in house providing".

In base alle norme vigenti oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla stessa dagli Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse dalla predetta attività principale purché rientranti nell'oggetto sociale, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Così a titolo esemplificativo, la società potrà:

- gestire gli spazi pubblicitari e la pubblicità;
- locare temporaneamente locali e/o spazi compresi nelle infrastrutture;
- svolgere ogni altra attività necessaria e correlata a quelle indicate nell'oggetto sociale, nonché attuare e gestire altri servizi di interesse generale.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata o ridotta per decisione dei soci.

Articolo 5

Capitale sociale e quote

Il capitale sociale è di Euro 104.000,00 (Euro centoquattromila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C..

Possono essere soci della Società i Comuni ed altri Enti pubblici.

Articolo 6

Anticipazioni dei soci

La società può acquisire dai soci nei limiti ed alle condizioni di legge, anticipazioni con obbligo di rimborso, che si presumono infruttifere, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi esclusivamente nell'ambito di enti pubblici secondo le disposizioni seguenti.

2. Nell'ambito della nozione di "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso od a titolo gratuito. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione con il saldo all'offerente della somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, designato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

3. Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione

dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo, le modalità di pagamento e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, comunque non superiori a 6 mesi dalla data di invio della raccomandata. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente, e per conoscenza agli altri soci, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata AR non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della offerta di prelazione.

4. Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, la società per il tramite dell'Organo Amministrativo, può negare al cessionario della quota la qualifica di socio, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi (utili, quota di liquidazione) e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

5. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

6. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione.

Articolo 8

Soggezione a controllo analogo dei soci

Poichè la società è interamente posseduta da Enti Pubblici, essa è assoggettata alla disciplina prevista dall'ordinamento comunitario e nazionale in tema di "controllo analogo" da parte dei soci o del socio unico, con le modalità stabilite dal presente statuto, nonché dai soci, d'intesa tra loro, in caso di pluralità degli stessi.

Nell'ambito del controllo analogo di cui al comma precedente, i soci d'intesa tra loro nel caso di pluralità degli stessi:

- a) indicano alla società, nelle forme di rito, gli obiettivi strategici aziendali;
- b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
- c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
- d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) esprimono il proprio consenso preventivo per l'eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell'oggetto sociale ma non ancora avviate;
- f) esaminano preventivamente le decisioni più importanti della società;
- g) esaminano preventivamente le eventuali proposte di modifica dello statuto

sociale decise dall'Organo Amministrativo.

Nell'ambito del medesimo controllo analogo di cui ai commi precedenti, la società, attraverso l'Organo Amministrativo trasmette al Comune ed agli altri eventuali soci:

- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione;
- b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato;
- c) relazione annuale sul governo societario prevista dalle norme in vigore ed eventuali ulteriori documenti che sono/saranno previsti da norme speciali.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9

Modalità di gestione. Amministratore Unico.

La società è amministrata da un amministratore unico, che deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché gli altri requisiti tutti, previsti dalla normativa protempore vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Articolo 10

Durata e cessazione del mandato

L'Amministratore unico dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo rimane in carica quello decaduto, che potrà però compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

Il tutto nei limiti di cui all'art. 3 DL 16 maggio 1994 n. 293, convertito in Legge 15 luglio 1994 n. 444 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11

Poteri dell'organo amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti agli stessi.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 12

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

Articolo 13

Divieto di concorrenza

L'Amministratore Unico è soggetto all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 14

Compensi

All'amministratore unico compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti a lui affidati.

I soci, con decisione assunta ai sensi dell'art. 2479 co. 3 c.c. (ovvero 2479-bis c.c.), attribuiscono annualmente, o all'atto della nomina, all'amministratore un'indennità in misura fissa conforme alle previsioni di legge.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

I compensi dovranno essere deliberati in conformità alla normativa prevista per le società pubbliche.

Articolo 15

Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione dall' amministratore ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, che potrà avvenire nei 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano a norma dell'art. 2364 c.c.;
- la nomina dell'amministratore unico;
- la nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e del suo presidente, se nominato o del revisore;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 16

Diritto di voto

Ciascun socio, iscritto nel Registro delle Imprese, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 17

Modalità di votazione

Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi per oggetto le materie di cui all'art. 2479 nn. 4 e 5, quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge espressamente preveda tale procedura; essa sarà altresì necessaria quando lo richieda l'amministratore unico ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

L'assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico; in caso di sua impossibilità, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico, se esistente, od anche da un socio.

L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

La convocazione ha luogo con avviso ricevuto almeno tre giorni prima, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purchè indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora l'amministratore ed i sindaci (se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 co. 2 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 18

Presidenza dell'assemblea; verbale

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In mancanza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui all'art. 2371 c.c.

Il segretario, che può essere scelto anche fra estranei, è designato dagli intervenuti su proposta del presidente.

Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Articolo 19

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

La delega può essere concessa anche per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 20

Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i soci che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a

ciascuno di essi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 21

Decisione assunta tramite consultazione o consenso scritto

Salvo quanto previsto dal precedente art. 20, le decisioni dei soci possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tale procedimento decisionale potrà essere attivato dall'Amministratore Unico. In caso di inerzia di quest'ultimo, il Sindaco o il Collegio Sindacale, se esistente, od un socio, titolare in proprio, ovvero designato da tanti soggetti che siano complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, potranno assumere la relativa iniziativa.

La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità prescelte dall'Organo Amministrativo, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. L'amministratore, o il diverso soggetto che attiva il procedimento decisionale, possono inviare ai soci (a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail) richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I soci entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta devono comunicare la propria volontà alla società mediante lettera raccomandata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora il socio non risponda nel termine indicato, egli sarà considerato dissenziente.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. E' compito dell'amministratore verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul Libro delle decisioni dei soci; degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi del co. 2 del presente articolo, decorso il termine ivi previsto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari,

degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

Articolo 22

Organo di controllo e revisore

L'Organo di Controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea secondo le norme di legge. I componenti sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; in caso di Collegio Sindacale, l'Assemblea ne nomina anche il Presidente.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

La cessazione del Sindaco Unico o dei componenti del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è stato ricostituito.

Il Sindaco Unico o i componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

Il compenso dei Membri dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea nei limiti di legge, all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti nel caso sia presente il Collegio Sindacale.

Al revisore spetta l'attività di revisione legale dei conti.

In assenza di nomina del revisore, tale attività verrà svolta dall'Organo di Controllo ove consentito per legge.

I componenti l'Organo di controllo sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, competenza, incompatibilità e professionalità previsti tempo per tempo dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica e nel rispetto della parità di genere.

Articolo 23

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 24

Scioglimento

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad uno o più liquidatori nominati dall'assemblea convocata senza indugio dall'amministratore, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

La stessa assemblea determinerà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, nonché, in caso di pluralità di liquidatori, a chi spetti la rappresentanza della società e le regole di funzionamento del collegio.

Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigeranno il bilancio a norma di legge.

Compatibilmente con la natura, la finalità e lo stato di liquidazione si applicheranno gli artt. 2423 e seguenti C.C.

Articolo 25

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme di legge ed alla normativa di cui al D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Venaria Reale, lì 20/11/2017

Firmato digitalmente da:

L'Amministratore Unico di Gesin Srl
Dott. Giuseppe Luigi Morandi

L'Amministratore Unico di Vera Servizi Srl
Dott. Stefano Marzari